

PROGETTO COMPLESSO S³ TURISMO “SARDEGNA, UN’ISOLA SOSTENIBILE”

FAQ aggiornate al 31 luglio 2020

FAQ N°1

D: In merito al bando in oggetto si chiede se sia consentita la partecipazione all’interno delle Linee B e C di ONG, ONLUS, ASD titolari di Partita IVA.

R: Come stabilito dall’Avviso possono partecipare alla presentazione dei progetti le aggregazioni di micro, piccole e medie imprese (MPMI). L’art. 5.2 “Soggetti ammissibili per la Linea B e per la Linea C” specifica quanto segue:

1. si definisce **impresa** “qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”;
2. ogni impresa partecipante all’aggregazione deve essere in possesso delle condizioni di ammissibilità formale riportate nel medesimo articolo;
3. ogni impresa potrà partecipare unicamente in una delle seguenti forme:
 - a) Reti di impresa dotate di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto);
 - b) Reti di impresa dotate di organo comune con potere di rappresentanza ma prive di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto);
 - c) Reti di impresa dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sprovviste di organo comune, o Associazioni Temporanee di Impresa (A.T.I) costituende e/o costituite, che si impegnano, in caso di ammissione a finanziamento a costituirsi nella forma di Rete-soggetto o di Rete-contratto dotata di organo comune con potere di rappresentanza, di cui alle lettere a) o b) del presente elenco, pena la decadenza dal diritto a ricevere il finanziamento, che verrà concesso unicamente a seguito della costituzione della Rete.

Tutto ciò comporta che le imprese che intendono partecipare all’aggregazione proponente dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’Avviso, ivi compresi quelli necessari per la successiva costituzione in Rete-soggetto o Rete-contratto, in caso di ammissione a finanziamento, disciplinati dall’art.3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, tra i quali si rammenta la necessità, per stipulare un contratto di rete, che tutte le imprese siano iscritte al Registro delle Imprese in quanto “il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia



**SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE**

a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari".

FAQ N°2

D: In merito al bando in oggetto si chiede se la figura giuridica del consorzio con attività esterna rientra nei soggetti ammissibili a presentare domanda di finanziamento progettuale a valere sulle Linee B e C.

R: Come stabilito all'art. 5.2 "Soggetti ammissibili per la Linea B e per la Linea C", possono partecipare alla presentazione dei progetti le aggregazioni di micro, piccole e medie imprese (MPMI) unicamente in una delle seguenti forme:

- a) Reti di impresa dotate di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto);
- b) Reti di impresa dotate di organo comune con potere di rappresentanza ma prive di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto);
- c) Reti di impresa dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sprovviste di organo comune, o Associazioni Temporanee di Impresa (A.T.I) costituende e/o costituite, che si impegnano, in caso di ammissione a finanziamento a costituirsi nella forma di Rete-soggetto o di Rete-contratto dotata di organo comune con potere di rappresentanza, di cui alle lettere a) o b) del presente elenco, pena la decadenza dal diritto a ricevere il finanziamento, che verrà concesso unicamente a seguito della costituzione della Rete.

Pertanto, un consorzio (anche con attività esterna) non rientra in una delle forme di partecipazione ammesse dall'avviso, sopra elencate. Il consorzio già costituito potrebbe, però, presentarsi come ATI (in questo caso, costituita) e impegnarsi a formare una Rete-soggetto o una Rete-contratto dotata di organo comune con potere di rappresentanza, oppure i singoli consorziati potrebbero partecipare singolarmente a tale tipologia di aggregazione.

FAQ N°3

D: In merito alla Linea C del bando in oggetto si vuole sapere se il requisito che richiede che le Aziende facenti parte della "Rete" abbiano sede operativa in almeno tre degli ambiti territoriali indicati, è da ritenere un requisito inderogabile o se tale requisito può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui le aziende possiedano una operatività che va oltre il livello regionale.

R: Si conferma che la condizione relativa alla Linea C - Art. 5.4 "Specificità riguardanti le proposte progettuali per la Linea C" del bando – è un requisito inderogabile per la partecipazione al bando:

"saranno ammesse unicamente le aggregazioni le cui società partecipanti abbiano sedi operative in almeno tre dei seguenti ambiti territoriali:

- a) Provincia di Nuoro;
- b) Provincia di Sassari;
- c) Provincia di Oristano;



SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

d) Città Metropolitana di Cagliari + Provincia Sud Sardegna (da intendersi come unico territorio).”

FAQ N°4

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto, si chiede se possa partecipare un libero professionista pur non essendo inserito nell'elenco delle Professioni turistiche? Si chiede inoltre se lo stesso possa essere capofila dell'aggregazione proponente o se debba configurarsi come un fornitore di servizi.

R: Il dispositivo, per le Linee B e C, è rivolto a reti tra operatori economici privati di un territorio sovra locale (Linea B) o reti tra operatori economici privati verticali di prodotto (Linea C). L'art. 5.2 “Soggetti ammissibili per la Linea B e per la Linea C” specifica che beneficiarie degli aiuti sono le MPMI che possono partecipare unicamente in una delle forme descritte nel medesimo articolo.

A tali aggregazioni di imprese possono associarsi unicamente i liberi professionisti operanti nel settore di attività “Sezione N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE – codice 79”, il cui requisito richiesto è l'iscrizione nel Registro delle Professioni Turistiche.

Tali liberi professionisti associati alla Rete andranno ad assumere il ruolo di partner di progetto della Rete. In sede di partecipazione all'Avviso dovranno impegnarsi, in caso di ammissione a finanziamento, a conferire mandato speciale con rappresentanza all'organo comune con potere di rappresentanza della Rete cui si associano (Allegato 11 dell'Avviso).

Non sono ammessi a partecipare liberi professionisti che non soddisfino i requisiti sopra descritti.

FAQ N°5

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto si chiede se le imprese agricole, che abbiano anche una seconda attività rientrante nel settore manifatturiero o nel settore dell'alloggio e ristorazione, possano partecipare.

R: Le imprese agricole che possiedono un doppio codice Ateco (ad esempio uno relativo alla Sezioni A “Agricoltura, Silvicoltura e Pesca” non ammissibile ai sensi dell'art 5.2 dell'Avviso, e uno - primario o secondario - rientrante nei settori ammissibili, come ad esempio la Sezione I “Servizi di Alloggio e Ristorazione”) possono partecipare in quanto trattasi di imprese attiva anche in altri settori diversi dal settore agricolo.

Come specificato nel bando all'Art. 9 “Aiuti di stato - Regimi di aiuto e intensità degli stessi” il finanziamento è concesso per le attività dei settori ammessi solo se l'impresa dimostra la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate, garantendo in questo modo che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione dal Reg. (UE) n. 1407/2013 “*de minimis*”, o dal Reg. (UE) n. 651/2014, non beneficino di aiuti.

FAQ N°6

D: In merito alla Linea C del Bando in oggetto è possibile presentare un progetto riguardante diversi prodotti turistici?

R: L'art. 5.4 “Specificità riguardanti le proposte progettuali per la Linea C” specifica che le proposte progettuali devono riguardare la promozione e commercializzazione di un solo prodotto turistico specifico selezionato tra quelli indicati nel medesimo articolo.

FAQ N°7

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto si chiedono chiarimenti circa la necessità che l'ammontare delle spese per i vari costi ammessi venga necessariamente ripartito in modo uguale per tutte le imprese dell'aggregazione proponente.

R: Come indicato all'art. 7 "Presentazione, gestione e attuazione dei Progetti", nel piano dei costi contenuto all'interno del Formulario di progetto (Allegato 3) occorre specificare quali imprese/liberi professionisti sosterranno i costi, oltre alla capofila. Questo perché non tutte le imprese/liberi professionisti dell'aggregazione sono tenute a operare economicamente e a gestire il budget di progetto. La gestione e l'attuazione del progetto sotto il profilo economico, nonché il sostenimento delle spese, potranno essere affidati anche solo alla capofila dell'aggregazione, o in alternativa alla capofila e alle altre eventuali imprese dell'aggregazione in base alle scelte compiute dal proponente.

Il finanziamento sarà erogato da Sardegna Ricerche esclusivamente quale rimborso di spese effettivamente sostenute alla capofila/all'organo comune che, eventualmente, dovrà successivamente trasferirlo alle altre imprese/liberi professionisti dell'aggregazione, che siano state individuate per la gestione degli acquisti e il sostenimento dei costi, sulla base della spesa rendicontata da ciascuna di esse. Va da sé, pertanto, che il contributo sarà distribuito a rimborso solo fra le imprese che sostengono i costi relativi al progetto.

Cosa diversa è, invece, la ripartizione dell'importo degli aiuti di stato fra le imprese beneficiarie.

Il progetto presentato deve produrre risultati a vantaggio di tutte le imprese/liberi professionisti associati che compongono l'aggregazione proponente.

Per tale motivo, ad eccezione del caso della Rete-soggetto l'importo dell'aiuto complessivamente riconosciuto (ai soli fini della quantificazione dell'Aiuto di Stato ricevuto) viene suddiviso in quote uguali fra tutte le imprese/liberi professionisti associati che aderiscono all'aggregazione. Nel caso di liberi professionisti associati a Reti-Soggetto l'importo dell'aiuto sarà ripartito in maniera ponderata tra la Rete e i liberi professionisti associati, andando ad attribuire a questi ultimi una quota dell'aiuto e le rimanenti quote alla Rete nel suo complesso

Questo significa, a puro titolo esemplificativo, che un progetto di 100.000€ presentato in regime "*de minimis*" (Reg. 1407/2013) da una costituenda ATI di 10 imprese potrà essere gestito da un punto di vista economico anche solo dalla capofila (che quindi sosterrà le spese, renderà e si vedrà erogare il finanziamento per la totalità dell'importo) ma che l'aiuto di stato sarà ripartito in misura uguale per tutte le imprese. Ogni impresa vedrà quindi ridursi di 10.000€ l'ammontare residuo di aiuti *de minimis* che potrà ancora ricevere nel triennio (pur non avendo sostenuto spese e, conseguentemente, ricevuto il finanziamento).

FAQ N°8

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto si chiedono chiarimenti circa un chiarimento in merito all'art. 5.2 del bando "Soggetti ammissibili per la Linea B e per la Linea C".

Nel bando si fa esplicito riferimento alle reti di impresa territoriali operanti in taluni settori di attività economica che vengono elencati; nel caso di una cd. Rete Soggetto (costituita o costituenda) si applica il criterio della settorialità, dal momento che tale tipologia di aggregazione (dotata di fondo patrimoniale e di organo comune) ha una propria personalità giuridica con iscrizione al Registro delle imprese?

R: L'art. 5.2 delle "Disposizioni attuative" dell'Avviso prevede, da un lato, che possono presentare progetti a valere sulle linee B e C dell'Avviso le aggregazioni di imprese operanti in determinati settori specifici di attività e, dall'altro, che possono essere beneficiarie dell'aiuto solo le aggregazioni, che devono partecipare nelle forme previste, tra cui le c.d. "Reti soggetto" che deve essere già costituita al momento della presentazione della domanda. Per questo tipo di partecipanti, l'Avviso prevede una serie di disposizioni specifiche, proprio in considerazione della natura soggettiva unitaria delle stesse (tra cui l'assegnazione dell'aiuto direttamente alla Rete soggetto, anziché la sua ripartizione tra i partecipanti alla rete stessa).

Ciò detto, le condizioni di partecipazione relative - per la Linea B - alla necessità che tutte le aggregazioni siano composte da almeno 10 imprese appartenenti ad almeno 3 dei diversi settori di attività economica previsti e - per la Linea C - all'esigenza che le società partecipanti abbiano sedi operative in almeno 3 degli ambiti territoriali previsti e che le aggregazioni siano composte da almeno 10 imprese non vengono meno nel caso delle Reti soggetto.

Nonostante, dunque, la Rete soggetto sia rappresentativa di un soggetto giuridico a sé stante, le caratteristiche delle imprese che ne fanno parte restano rilevanti ai fini dell'ammissibilità agli aiuti ai sensi dell'Avviso. Ciò implica che:

- la Rete soggetto deve compilare il formulario di presentazione del progetto (allegato 2 o allegato 3) inserendo i dati di ognuno dei partecipanti alla Rete soggetto, nella sezione A.2 del formulario, anche se questi ultimi non sono propriamente qualificabili come proponenti e anche se non dovrà compilare il piano dei costi distinto per ognuno dei partecipanti alla rete;
- la domanda di concessione dell'aiuto (allegato 6) va, di converso, compilata con riferimento solo alla Rete soggetto;
- la dichiarazione dei requisiti (allegato 8) va compilata da ciascuno dei partecipanti alla rete, anche nel caso della Rete soggetto (è rilevante la sola dichiarazione dell'organo comune della Rete, in relazione agli allegati 8.1 o 8.2 sugli aiuti di stato).

FAQ N°9

D: In merito alla Linea C del Bando in oggetto si chiede se l'attività "apnea" possa essere considerata all'interno dell'attività turistica del diving.

R: Si conferma che l'apnea rientra nel prodotto Turismo degli sport d'acqua: diving.

FAQ N°10

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto si chiede se la formazione del personale impegnato nella promozione dell'offerta turistica sia una spesa ammissibile.

R: No, la formazione del personale non rappresenta un costo ammissibile così come stabilito dal “Vademecum per l’ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese” (Allegato 4).

FAQ N°11

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto si chiede se è possibile che l’aggregazione proponente comprenda anche imprese non operanti nei settori di attività economica di cui all’art. 5.2 delle Disposizioni Attuative.

R: No, il bando non prevede la partecipazione, all’interno delle aggregazioni proponenti, da parte di imprese non operanti nei settori di attività economica di cui all’art. 5.2 delle Disposizioni attuative.

FAQ N°12

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto si chiede se un’aggregazione che intenda partecipare nella forma di Rete-soggetto deve necessariamente essere già costituita al momento della presentazione della domanda o se possa partecipare come Rete-soggetta costituenda.

R: Come riportato all’art. 5.2 delle Disposizioni attuative, due delle forme di aggregazioni ammesse per la presentazione dei progetti sono la Rete-soggetto già costituita e la Rete-contratto già costituita.

Questo però non significa che l’aggregazione in questione debba necessariamente presentare il progetto nella forma di Rete-soggetto o Rete-contratto già costituite, ma potrebbe partecipare nella forma di ATI costituenda che si impegna, in caso di ammissione a finanziamento a costituirsi nella forma di Rete-soggetto o di Rete-contratto dotata di organo comune con potere di rappresentanza, di cui alle lettere a) o b) dell’elenco di cui all’art. 5.2 delle Disposizioni attuative. A tale proposito si consiglia la visione dell’Allegato 9b “Dichiarazione impegno costituzione Rete” che deve essere obbligatoriamente prodotto nel caso in cui si partecipi al progetto sotto forma di ATI costituenda.

FAQ N°13

D: In merito alla Linea A del Bando in oggetto relativamente all'art. 5.1 "Soggetti ammissibili per la Linea A" dato che la citata L. R. n. 2/2016, all'art. 2, c. 1, lett. e) definisce la "Rete Metropolitana" a tutti gli effetti come un soggetto equiparato all'Unione di Comuni, si domanda se tra i soggetti ammissibili ai fini del suddetto bando debbano intendersi comprese anche le "Reti Metropolitane", oltre ai soggetti chiaramente esplicitati nel suddetto art. 5.1.

R: Considerato che l'Art. 5.1 delle Disposizioni Attuative dispone che possano partecipare alla presentazione dei progetti di *governance* operativa per lo sviluppo turistico territoriale (Linea A), le Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.) costituite o costituende, tra i seguenti soggetti:

- Province e Città Metropolitana di Cagliari (d'ora in poi CMC), secondo quanto stabilito dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e dalla Legge Regionale n.2 del 4 febbraio 2016: Nuoro; Oristano; Sassari; Sud Sardegna, Città Metropolitana di Cagliari;
- Unioni di Comuni secondo quanto stabilito dalla citata Legge 7 aprile, n. 56;
- [...];
- Altri soggetti pubblici (come ad esempio Università, Centri pubblici di ricerca, Agenzie per lo sviluppo del territorio, dell'ambiente, etc., aziende dei trasporti locali, etc.);

considerato altresì che la citata L.R. n.2 del 4 febbraio 2016, all'art. 2, c. 1, lett. e) definisce la "Rete Metropolitana" come *"l'unione di comuni costituita da almeno due città medie contermini, la popolazione delle quali sia superiore a 150.000 abitanti e nel cui territorio siano presenti sistemi di trasporto, quali porti e aeroporti, di interesse nazionale; alla rete metropolitana possono aderire uno o più comuni contermini tra loro o con le città medie"* si ritiene che la Rete Metropolitana possa intendersi compresa tra i soggetti ammissibili esplicitati all'Art. 5.1.

FAQ N°14

D: In merito alla Linea A del Bando in oggetto relativamente all'art. 5.1 "Soggetti ammissibili per la Linea A" si chiede se un GAL possa partecipare a più progetti o solo ad uno.

R: Come stabilito all'Art. 5.1 delle Disposizioni Attuative "Ogni A.T.S, costituita o costituenda, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere sulla Linea A. E' fatto divieto al singolo soggetto di partecipare a più A.T.S, costituite o costituende, che presentino proposte progettuali a valere sulla presente Linea. Tale divieto non si applica unicamente ai soggetti pubblici con unica rappresentanza per provincia o regione (Provincia/CMC, CCIAA, eventuali agenzie pubbliche territoriali, etc.)."

Pertanto un GAL potrà partecipare a un solo progetto.

FAQ N°15

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto, con riferimento ai rispettivi criteri di valutazione 1.2 "Capacità di networking rispetto agli attori dell'offerta turistica ..." si chiede cosa si intenda nello specifico per networking e imprese coinvolte nell'aggregazione? Si intende un coinvolgimento di partner locali con i quali si collaborerà necessariamente nella realizzazione o si intende una aggregazione di aziende direttamente coinvolte nella rete che partecipa al bando?

R: Con riferimento al criterio di valutazione 1.2 da voi esposto si chiarisce che con "numero di imprese coinvolte nell'aggregazione" si intende il numero di aziende direttamente coinvolte nella rete che partecipa al bando. Infatti, come stabilito agli art. 5.3 e 5.4, tutte le aggregazioni proponenti devono essere composte da almeno 10 impesi, al fine di poter partecipare al bando. Aggregazioni con un numero di imprese maggiore di 10 riceveranno il punteggio premiale stabilito nel criterio di valutazione.

FAQ N°16

D: Relativamente all'art. 5.4 – Specificità proposte progettuali per la Linea C – i liberi professionisti operanti nel settore Ateco sezione N codice 79, iscritti al registro delle professioni turistiche e titolari di PIVA, vengono conteggiati nel numero di beneficiari necessari (minimo 10) per permettere a un'aggregazione l'accesso al Bando?

R: No, i liberi professionisti operanti nel settore ATECO sezione N codice 79, iscritti al registro delle professioni turistiche e titolari di PIVA, non vengono conteggiati tra le 10 imprese (numero minimo) facenti parte dell'aggregazione proponente. I liberi professionisti, che non potrebbero far parte della Rete soggetto o Rete Contratto, possono partecipare in associazione all'aggregazione proponente impegnandosi, in caso di ammissione a finanziamento a conferire mandato speciale con rappresentanza all'organo comune con potere di rappresentanza della Rete cui si associano.

Non partecipano quindi al numero minimo di imprese dell'aggregazione proponente, mentre partecipano alla suddivisione dell'aiuto (aiuto che verrà suddiviso in parti uguali fra tutte le imprese e i liberi professionisti che aderiscono all'aggregazione nelle modalità stabilite all'Art. 9 delle Disposizioni Attuative).

FAQ N°17

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto, relativamente all'Art. 6 – Tipologia di spese ammissibili si chiede se siano ammesse a rendicontazione le seguenti spese: spese per infrastrutture/materiali; spese relative alla stipula della fideiussione; spese per la predisposizione della domanda di finanziamento da parte di un consulente.

R: No, le spese da voi richieste non risultano ammissibili. Le Linee B e C non finanziano l'acquisto di beni materiali o il sostenimento dei costi del personale impiegato a vario titoli nel progetto. Nello specifico finanziano l'acquisto di servizi di consulenza che favoriscano l'innovazione organizzativa e il supporto all'innovazione di mercato, di cui al "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna" attraverso i quali



**SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE**

è possibile realizzare azioni di: i) Management, gestione e logistica della rete di impresa; ii) Azioni di marketing e progettazione di strumenti di comunicazione; iii) Supporto alla innovazione organizzativa e alla introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Oltre ai servizi di consulenza di cui sopra, l'Avviso finanzia (così come riportato all'art.6) le spese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche nonché le spese per la locazione dei locali ad uso ufficio. Per la descrizione di dettaglio dei costi ammissibili e non ammissibili per ciascuna voce e per le modalità di rendicontazione si rimanda a quanto disposto espressamente nel "Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese" (Allegato 4).

FAQ N°18

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto, una MPMI può far parte di diverse reti e fare domanda per diversi progetti?

R: Come stabilito agli articoli 5.3 e 5.4:

- nel caso della **Linea B** è fatto divieto alla singola MPMI e al singolo libero professionista di partecipare a più Reti-soggetto, Reti-contratto, A.T.I. costituenda/costituita che presentino proposte progettuali a valere sulla Linea; ogni Rete-soggetto, Rete-contratto, A.T.I. costituenda/costituita potrà presentare una sola proposta progettuale a valere sulla Linea B.
- nel caso della **Linea C**, come riportato nell'Avviso, ogni Rete-soggetto, Rete-contratto, A.T.I. costituenda/costituita potrà presentare una sola proposta progettuale a valere sulla Linea C. E' fatto divieto alla singola MPMI e al singolo libero professionista di partecipare a più Reti-soggetto, Reti-contratto, A.T.I. costituenda/costituita che presentino proposte progettuali a valere sulla Linea C per uno stesso singolo prodotto. In merito, si specifica che nel caso dei prodotti specifici Outdoor e Culturale si intendono per "singoli prodotti" quelli che seguono: 1) Bike, Cicloturismo, Ciclismo strada MTB; 2) Hiking, Trekking ed Escursionismo; 3) Arrampicata; 4) Geoturismo; 5) Ippoturismo; 6) Culturale; 7) Archeologico; 8) Touring/Itinerari; 9) Religioso; 10) Cinematografico/letterario. Questo significa che, una stessa impresa potrà partecipare a più aggregazioni/reti purché le stesse presentino progetti a valere su diversi singoli prodotti specifici.

Infine, una stessa MPMI potrà ovviamente partecipare ad aggregazioni che presentino progetti sulla Linea B ed ad aggregazioni che presentino progetti sulla Linea C.

FAQ N°19

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto, nel caso di un progetto presentato da una Rete d'impresa costituita e dotata di proprio organo comune con potere di rappresentanza, la condizione formale relativa alla regolarità del DURC, è riferita al medesimo documento prodotto dal soggetto rete o al medesimo documento prodotto da ciascun componente della rete?

R: Come già specificato nella **FAQ N. 8**, le MPMI possono partecipare nelle forme previste tra cui la c.d. "Rete soggetto" che deve essere già costituita al momento della presentazione della domanda. Per questo tipo di partecipanti, l'Avviso prevede una serie di disposizioni specifiche, proprio in considerazione della



**SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE**

natura soggettiva unitaria delle stesse (tra cui l'assegnazione dell'aiuto direttamente alla Rete soggetto, anziché la sua ripartizione tra i partecipanti alla rete stessa). Ciò detto, nonostante la Rete soggetto sia rappresentativa di un soggetto giuridico a sé stante, le caratteristiche delle imprese che ne fanno parte restano rilevanti ai fini dell'ammissibilità agli aiuti ai sensi dell'Avviso. Ciò implica che, tra le altre cose, la dichiarazione dei requisiti (allegato 8) contenente la dichiarazione di essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), debba essere compilata da ciascuno dei partecipanti alla rete, anche nel caso della Rete soggetto (è rilevante la sola dichiarazione dell'organo comune della Rete, in relazione agli allegati 8.1 o 8.2 sugli aiuti di stato).

FAQ N°20

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto, un fornitore di una Rete può partecipare come proponente in un'altra Rete che abbia finalità di progetto differenti e completamente slegate dalla prima?

R: No, come stabilito dall'Art. 8 "Fornitori dei servizi relativi alle Linee B e C" delle Disposizioni Attuative: "i fornitori dei servizi non possono presentare la domanda di accesso al presente bando in qualità di beneficiari. [...] Il fornitore dei servizi, non può coincidere né con il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, né con i soci dell'impresa e del coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci".

FAQ N°21

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto, un'impresa avente tutti i requisiti per partecipare al bando può far parte di due Reti differenti, non collegate fra loro? Qualora la risposta fosse negativa nell'eventualità che la rete fosse formata da 11 imprese e una risultasse iscritta a due reti, decadrebbe il diritto al finanziamento o si potranno considerare le altre 10 imprese escludendo quella con "iscrizione doppia"?

R: Con riferimento alla possibilità che una stessa impresa partecipi a più reti si veda la FAQ N.17.

Rispetto alla seconda domanda si ricorda che tutti i partecipanti all'aggregazione nella domanda di partecipazione devono dichiarare di aver preso visione delle Disposizioni attuative e del Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese dell'Avviso "Progetto complesso – Sardegna, un'isola sostenibile" e di essere consapevoli che **il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partecipante all'aggregazione stessa determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intera aggregazione.**

FAQ N°22

D: In merito al Bando in oggetto, si chiede se i GAL possano partecipare al bando sulla linea B in rete con altre imprese.

R: I GAL rientrano unicamente tra i soggetti ammissibili della Linea A (come chiaramente indicato nell'articolo 5.1 Soggetti ammissibili per la Linea A"). Non possono fare parte delle aggregazioni proponenti delle Linee B e C che, come stabilito all'art. 5.2 "Soggetti ammissibili per la Linea B e la Linea C" possono essere composte unicamente da Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) operanti nei settori di attività economica indicati nel medesimo articolo.

Diversamente i GAL, nel loro ruolo di agenzie di sviluppo territoriale, possono svolgere un auspicabile e importante ruolo nell'animazione e supporto alle reti di imprese impegnate nella Linea B, garantendo così le necessarie sinergie tra i due progetti.

FAQ N°23

D: In merito alle Linee B e C del Bando in oggetto, si sottopone la seguente questione. Un consorzio che decida di presentare la proposta progettuale all'interno di una Rete contratto costituita con altri partner imprenditoriali, come verrebbe considerato? Vale come 1 impresa (ATI) oppure per il numero delle imprese consorziate? Come ci si deve comportare con la dichiarazione de minimis?

R: Il consorzio, in quanto tale, non è una delle forme previste di partecipazione ai sensi dell'avviso. Il consorzio, sulla base della sua disciplina interna e delle norme che lo regolano - ad esempio considerando se ha o meno attività esterna e/o soggettività giuridica - si comporta come un'impresa singola, oppure come un'ATI costituita, o costituenda. Lo stesso decide, dunque, come partecipare all'aggregazione prescelta (Rete-soggetto; Rete-contratto; ATI costituita/costituenda che si impegna a costituirsi in rete a seguito dell'ammissione a finanziamento). In particolare:

- 1 se il consorzio ha attività esterna e soggettività giuridica, il consorzio può partecipare come impresa singola, insieme agli altri partner imprenditoriali (extra consorzio) prescelti;
- 2 diversamente, il consorzio deve essere considerato come un'ATI costituita tra i suoi consorziati e può, dunque, partecipare in tale forma, con o senza ulteriori partner extra consorzio;
- 3 alternativamente, il consorzio può scegliere di partecipare formando un'ATI con solo alcuni dei suoi consorziati, più, eventualmente, altri partner extra consorzio.

L'aggregazione proponente dovrà elencare tutte le imprese che partecipano (nella domanda Allegato 6 e nel Formulario). Tutte le imprese dell'aggregazione dovranno possedere i requisiti, sia generali, sia relativi agli aiuti di Stato. Ciò significa che, salvo nel caso sub 1, nel quale il consorzio rende le dichiarazioni singolarmente come impresa, negli altri casi, tutti i consorziati (caso sub 2), oppure solo i consorziati partecipanti (caso sub 3) devono rendere le relative dichiarazioni (All. 8 "Dichiarazione requisiti dei soggetti Linea B e Linea C" e la pertinente dichiarazione sugli aiuti - All.8.1 o All. 8.2).



**SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE**

La modalità con cui dovranno essere presentate le/la dichiarazione de minimis, segue pertanto la scelta di partecipazione come unico soggetto o come più soggetti, fermo restando che tutte le imprese dell'aggregazione dovranno presentare le dichiarazioni sugli aiuti.

FAQ N°24

D: In merito alla Linee C del Bando in oggetto, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese che costituiranno una Rete-soggetto in caso di aggiudicazione del finanziamento, in fase di compilazione della Domanda come deve essere compilata la tabella "4.1 Piano dei costi del progetto" presente nel modello "Allegato 3 - Formulario Linea C" - dato che si è di fronte a un unico Soggetto proponente?

R: Il caso prospettato è quello di un progetto presentato da una costituenda ATI che si impegna a costituirsi in Rete-soggetto a seguito dell'ammissione a finanziamento, pena la decadenza dal diritto a ricevere il finanziamento, che verrà concesso unicamente a seguito della costituzione della Rete.

In tale caso, in sede di presentazione del progetto:

- l'aggregazione proponente dovrà elencare tutte le imprese che partecipano (nella domanda Allegato 6 e nell'Allegato 3 - Formulario Linea C);
- tutte le imprese dell'aggregazione (nonché gli eventuali liberi professionisti associati) dovranno possedere i requisiti, sia generali, sia relativi agli aiuti di Stato e, quindi, rendere le relative dichiarazioni - All. 8 "Dichiarazione requisiti dei soggetti Linea B e Linea C" e la pertinente dichiarazione sugli aiuti - All.8.1 o All. 8.2;
- la tabella "4.1 Piano dei costi del progetto" presente nel modello "Allegato 3 - Formulario Linea C" dovrà elencare tutte le imprese dell'aggregazione nonché tutti gli eventuali liberi professionisti associati. Poiché l'intenzione della costituenda ATI è quella di costituirsi in Rete-soggetto (quindi in un futuro unico soggetto gestore) tutti i costi possono essere attribuiti al Soggetto Capofila, visto che poi, in caso di ammissione a finanziamento, verranno sostenuti dalla Rete a mezzo dell'organo comune. Come indicato nel formulario, nelle caselle di costo relative alle altre imprese/liberi professionisti si dovrà inserire € 0,00.

FAQ N°25

D: Sono entrato nel SIPES ma non riesco a trovare il bando.

R: Si ricorda a tutti i soggetti ammissibili per la Linea A e tutte le MPMI interessate alla presentazione di un progetto a valere sulle Linee B e C di cui al bando in oggetto, che l'accesso al SIPES deve essere effettuato come "**Aggregazione**" e non come singolo operatore/impresa.

Si ricorda, inoltre, di visionare la "Guida alla compilazione online della domanda" e che per qualsiasi problema legato al SIPES la procedura da seguire per la risoluzione dello stesso è la seguente: "Per informazioni, segnalazioni e richieste relative inerenti la procedura online informatizzata inviare un'email (da un indirizzo di posta ordinaria) a: supporto.sipes@sardegna.it specificando:



**SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE**

- Dati identificativi di chi effettua la segnalazione: Nome Cognome;
- Dati identificativi del soggetto proponente;
- La problematica riscontrata;
- Eventuali *screenshot* del modulo nella quale si è riscontrata la problematica con l'evidenza della stessa".

FAQ N°26

D: In merito alle Linee B e C del bando, è sempre necessario individuare i fornitori per tutte le voci da catalogo che si intende utilizzare o per alcune di esse è possibile procedere in modo differente?

R: Come stabilito all'art. 8 del Dispositivo, il fornitore di servizi deve essere necessariamente individuato. Inoltre, come indicato all'art. 13, l'individuazione del fornitore è necessaria per poter rispondere al criterio di valutazione "1.4. Competenza tecnica dei fornitori coinvolti".

FAQ N°27

D: In merito alle Linee B e C del bando, nel caso di presentazione della domanda da parte di una costituenda Rete Soggetto, in sede di domanda occorre individuare il soggetto capofila che però evidentemente perderà questa caratteristica nel momento in cui la Rete sarà costituita. Si chiede in che modo debba essere considerato il capovero dell'art. 5.2 in cui si dice che "Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione".

R: Nel caso da prospettato, quello di un progetto presentato da una costituenda ATI che si impegna a costituirsi in Rete-soggetto, è vero che il futuro organo comune della Rete-soggetto ha soggettività giuridica propria ed è, quindi, impossibile identificarlo con uno dei retisti, ma questo non significa che non permanga l'obbligo di permanenza nella rete del soggetto individuato come capofila in sede di domanda di ammissione. Questo significa che, nel caso di costituzione di una rete soggetto, l'obbligo di conferire mandato al capofila ovviamente non opera. Diversamente, permane l'obbligo, una volta ammessi a finanziamento nel corso del progetto, per il soggetto che in sede di domanda era stato individuato come capofila, di non uscire dalla rete di cui deve fare parte.

La parte dell'art. 5.2 riportata si riferisce, quindi, al soggetto che è stato indicato come capofila in sede di domanda, anche se lo stesso non avrà più il ruolo di capofila a partire dal momento in cui la Rete-soggetto viene costituita, in quanto tale ruolo sarà assunto dall'organo comune.

FAQ N°28

D: In merito alle Linee B e C del bando, con riferimento alla compilazione dell'allegato 8.2 Dichiarazione aiuti, quali sono i dati da inserire nel punto “Estremi provvedimento di approvazione”?

R: Gli estremi del provvedimento di approvazione del dispositivo in oggetto, da inserire, sono i seguenti: Determinazione n 1552 del 02/12/2019.

FAQ N°29

D: In merito alle Linee B e C del bando, nel caso di presentazione della domanda da parte di una costituenda ATI in cui vi è un numero di imprese superiore al minimo previsto e vi siano alcune imprese che non rispettano i requisiti, essendo possibile per ogni impresa uscire in qualunque momento, la domanda in questione sarebbe considerata escludendo dai conteggi tali impresa o sarebbe esclusa direttamente?

R: Al momento della presentazione della domanda tutte le imprese costituenti l'aggregazione, nonché gli eventuali liberi professionisti associati, devono trovarsi in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, così come indicato all'art. 5.2 dove si dice espressamente che “il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partecipante all'aggregazione proponente determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intera aggregazione”. Le eventuali variazioni del partenariato possono essere concesse unicamente al partenariato già approvato.

FAQ N°30

D: In merito alle Linee B e C del bando, dopo l'aggiudicazione del finanziamento e a seguito della costituzione della Rete-Soggetto, è ammissibile una variazione del partenariato di imprese, quale per esempio una sostituzione oppure la fuoriuscita di un'impresa, mantenendo invariate le condizioni che hanno permesso il raggiungimento del punteggio?

Inoltre, in caso di Rete-Soggetto è possibile che a fuoriuscire sia l'azienda che era stata indicata come capofila solo a fini formali in fase di domanda?

R: 3 Quanto richiesto risulta essere disciplinato all'interno dell'art. 5.2 in cui è riportato quanto segue: *“Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto. Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutto il*



**SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE**

periodo di completamento. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'eventuale investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità. I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle eventuali attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo a Sardegna Ricerche una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato e i requisiti richiesti dal presente Dispositivo. In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano i requisiti di ammissibilità previsti dal Dispositivo. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le eventuali attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo (se si tratta di impresa prescelta dall'aggregazione proponente per la gestione degli acquisti e il sostenimento dei costi) e l'eventuale restituzione delle somme percepite dal soggetto oggetto di revoca. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale degli altri soggetti per la restituzione delle somme eventualmente percepite dal soggetto oggetto di revoca. Le eventuali attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

Le variazioni della composizione dell'aggregazione, che dovranno essere presentate a Sardegna Ricerche, devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare. In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'atto costitutivo della Rete-Contratto."

Infine, come riportato nella FAQ n. 27, nel caso da lei prospettato permane l'obbligo di permanenza nella rete del soggetto individuato come capofila in sede di domanda di ammissione.